

Publicato il 12/05/2020

N. 02586/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 03709/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 3709 del 2020, proposto dalla Casa di Cura “Villa Maria” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Molise, non costituita in giudizio;

ASREM - Azienda Sanitaria Regionale per il Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Gea Medica s.r.l. unipersonale, non costituiti in giudizio;

per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 104/2020, resa tra le parti, concernente le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, ed in particolare l'ordine di sospensione fino al 17 maggio di tutte le attività di assistenza sanitaria che non rivestano carattere di urgenza e di indifferibilità;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che nelle sedi proprie dinanzi al Giudice di primo grado, potranno essere approfonditi gli elementi di censura relativi alla ragionevolezza e compiutezza della base istruttoria del provvedimento regionale, a fronte della pretesa dell'istante a mantenere tutte le attività di assistenza sanitaria da esso erogate, e ciò anche nel contesto temporale del periodo di riferimento (2 maggio 2020 – 17 maggio 2020) che ha evidenziato dati di contagio non costanti, ed in recente rialzo, nella Regione Molise;

Ritenuto, ai fini della preliminare ammissibilità dell'appello avverso il decreto cautelare presidenziale del T.A.R. Molise, che non ricorre una delle – eccezionali e limitate – situazioni in cui dal mancato accoglimento dell'istanza deriverebbe una perdita irreversibile del “bene della vita” vantato dal ricorrente con diretto riferimento a principi costituzionalmente tutelati;

Ritenuto infatti:

- che le esigenze di continuità dei servizi di assistenza sanitaria non urgenti e indifferibili pertengono ad un interesse pubblico generale di cui è portatrice l'Amministrazione regionale e non il singolo operatore privato, e che la ponderazione di detto interesse è stata compiuta, fermo il sindacato del T.A.R. sulla completezza e ragionevolezza delle valutazioni effettuate;
- che la pretesa della ricorrente, relativa alla riapertura per i pochissimi giorni di residuo ambito temporale di efficacia della ordinanza impugnata, ha consistenza di pretesa ad un ristoro meramente economico e di non grave entità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 maggio 2020.

**Il Presidente**  
**Franco Frattini**

IL SEGRETARIO